

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 dicembre 2011

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di dicembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3189** OGGETTO :

DEFINIZIONE DELLE MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2012, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2012/2014. Modificazioni di leggi regionali.”*, il quale stabilisce, per l'anno 2012, che la Giunta regionale approvi, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali;

richiamati, inoltre, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 11 che, al fine di assicurare il contenimento delle spese degli enti locali e il miglior svolgimento delle funzioni loro spettanti, prevedono:

- l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di esercitare in forma associata le funzioni comunali individuate dalla Giunta regionale contestualmente all'adozione della presente deliberazione, qualora tali funzioni non siano già esercitate tramite le Comunità montane, nonché specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2012, stabilito dallo stesso comma 2, per l'adempimento di tale obbligo;
- la possibilità, per le forme di collaborazione individuate dai Comuni per l'esercizio obbligatorio di funzioni in forma associata, di costituire uffici comuni, con personale assegnato dagli enti partecipanti, che operano in luogo degli uffici dei singoli Comuni aderenti alla forma associativa;

ritenuto opportuno stabilire con la presente deliberazione esclusivamente le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale degli enti locali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, rinviando ad una distinta deliberazione, da adottarsi in data odierna, l'individuazione di un primo gruppo di funzioni che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti dovranno esercitare in forma associata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012;

considerato necessario anche per l'anno 2012, come previsto per gli anni passati, confermare per tutti gli enti locali il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente al 30 settembre 2005, tenuto conto delle eventuali modificazioni approvate nel rispetto delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale degli enti locali approvate dalla Giunta regionale negli anni dal 2006 al 2010 e, da ultimo, per l'anno 2011, dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3737, dedotti i posti relativi all'eventuale personale trasferito, successivamente alla data del 30 settembre 2005, alle Comunità o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;

dato atto che per dotazione organica si intende il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, ripartito per categorie e posizioni contrattuali, previsto dall'amministrazione dell'ente locale e che, pertanto, essa è costituita dai posti di lavoro coperti o da coprire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con l'esclusione del numero di posizioni di lavoro temporanee, coperte con contratti di lavoro a termine;

valutato, inoltre, necessario, in attesa della conclusione del processo di definizione delle forme associative, così come individuato dal comma 2 dell'articolo 11 della legge finanziaria regionale per l'anno 2012, che dovrebbero produrre nel tempo, qualora la cooperazione intercomunale raggiunga un livello adeguato dal punto di vista dimensionale ed organizzativo, la realizzazione di economie di scala, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse ed una maggiore efficienza della prestazione dei servizi, escludere dal divieto di incrementare la dotazione organica esclusivamente:

- a) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;
- b) le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
- c) i singoli enti locali, qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio al 30 settembre 2005, con esclusione della spesa sostenuta per le sostituzioni del personale assunto a tempo indeterminato;
- d) i singoli enti locali, per i servizi socio-assistenziali e socio-educativi (servizi sociali rivolti agli anziani ed ai disabili/servizi per la prima infanzia), qualora l'istituzione di nuovi posti sia strettamente necessaria per assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi, definiti dalla Giunta regionale per l'espletamento di tali servizi, rispettivamente con deliberazione n. 2282 del 23 agosto 2007 (anche se i termini di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi sono stati sospesi con DGR 161 del 28 gennaio 2011) e con deliberazione n. 2883 del 3 ottobre 2008, nonché da eventuali revisioni che dovessero essere approvate nel corso dell'anno 2012;

ritenuto, inoltre, di confermare per il Comune di Aosta, come per gli anni passati, il blocco del turn over nella misura del cinquanta per cento;

richiamato, inoltre, il comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali”* che stabilisce, per l'anno 2011, che la spesa relativa al personale a tempo determinato, o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo eventuali deroghe, da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani;

richiamata la deliberazione n. 3737 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale, nel prendere atto di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 9 della succitata l.r. 40/2010, ha stabilito che la spesa per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani degli enti locali che hanno rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, non possa superare quella sostenuta per le

stesse finalità nel 2009;

considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso per legittimità costituzionale n. 14 del 7 marzo 2011, ha impugnato il sopracitato articolo 9, comma 1 della l.r. 40/2010, ritenendo che il legislatore regionale, elevando al 70% il limite delle spese relative al suddetto personale, rispetto al limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 stabilito dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (comma, peraltro, recentemente modificato dal comma 102 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di stabilità 2012), convertito in legge 122/2010, abbia ecceduto dalla sua competenza statutaria di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto di autonomia, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, violando i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

ritenuto necessario, a titolo prudenziale, in attesa dell'esito del suddetto ricorso, stabilire che per l'anno 2012 la spesa relativa al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro non possa superare il 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

ritenuto, altresì, indispensabile, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi (servizi sociali rivolti agli anziani ed ai disabili/servizi per la prima infanzia), stabilire, per l'anno 2012, esclusivamente per gli enti che hanno rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per l'anno 2011, che la spesa relativa al suddetto personale possa superare il predetto limite qualora le assunzioni siano strettamente necessarie per assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi definiti dalla Giunta regionale, per l'espletamento di tali servizi, rispettivamente con le sopracitate DGR 2282/2007 e DGR 2883/2008, nonché da eventuali revisioni che dovessero essere approvate nel corso dell'anno 2012;

considerato, inoltre, opportuno stabilire, per gli enti locali che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, che il limite della spesa sostenuta per tale personale debba essere calcolato con riferimento alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel biennio 2007/2008, incrementata della spesa derivante dai rinnovi contrattuali collettivi regionali eventualmente intervenuti successivamente e/o dall'indennità di vacanza contrattuale;

visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio permanente degli enti locali sulla bozza della presente deliberazione nella riunione del 20 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2011 e dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato

dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2012, le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, contenute nei successivi punti della presente deliberazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2012/2014. Modificazioni di leggi regionali.”*, tenuto conto delle novità introdotte, con i commi 2 e 3 dell'articolo 11 succitato, in merito all'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
2. di confermare per tutti gli enti locali il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente al 30 settembre 2005, tenuto conto delle eventuali modificazioni approvate nel rispetto delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale degli enti locali definite dalla Giunta regionale negli anni dal 2006 al 2010 e, da ultimo, per l'anno 2011, dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3737, dedotti i posti relativi all'eventuale personale trasferito, successivamente a tale data, alle Comunità o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;
3. di dare atto che per dotazione organica si intende il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, ripartito per categorie e posizioni contrattuali, previsto dall'amministrazione dell'ente locale e che, pertanto, essa è costituita dai posti di lavoro coperti o da coprire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con l'esclusione del numero di posizioni di lavoro temporanee, coperte con contratti di lavoro a termine;
4. di precisare che, ai fini del rispetto del suddetto divieto, non costituiscono incremento della dotazione organica le modificazioni che non comportino un incremento della spesa, calcolata in relazione alla dotazione organica vigente alla data del 30 settembre 2005, aumentata dell'importo dell'eventuale minore spesa sostenuta per il segretario dell'ente derivante dalla riduzione della stessa a seguito di stipulazione di convenzioni di segreteria tra enti, ed esclusi gli incrementi della spesa derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi regionali, intervenuti successivamente alla data del 30 settembre 2005, e/o dall'indennità di vacanza contrattuale;
5. di precisare che sono esclusi dal divieto di cui al punto 2:
 - a) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi

comunali;

- b) le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
 - c) i singoli enti locali, qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio al 30 settembre 2005, con esclusione della spesa sostenuta per le sostituzioni del personale assunto a tempo indeterminato;
 - d) i singoli enti locali, per i servizi socio-assistenziali e socio-educativi (servizi sociali rivolti agli anziani ed ai disabili/servizi per la prima infanzia), qualora l'istituzione di nuovi posti sia strettamente necessaria per assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi definiti dalla Giunta regionale, per l'espletamento di tali servizi, rispettivamente con deliberazione n. 2282 del 23 agosto 2007 (anche se i termini di adeguamento ai requisiti minimi organizzativi sono stati sospesi con DGR 161 del 28 gennaio 2011) e con deliberazione n. 2883 del 3 ottobre 2008, nonché da eventuali revisioni che dovessero essere approvate nel corso dell'anno 2012;
6. di confermare, per l'anno 2012, quale ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale a tempo indeterminato, che il Comune di Aosta possa ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2012 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2012;
7. di prevedere, per quanto attiene il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, che la spesa relativa, per l'anno 2012, non possa superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 8 e 9;
8. di prevedere, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi (servizi sociali rivolti agli anziani ed ai disabili/servizi per la prima infanzia), esclusivamente per gli enti locali che hanno rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per l'anno 2011, della cui osservanza gli stessi enti devono darne atto nel provvedimento di assunzione della spesa, che, per l'anno 2012, la spesa relativa al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, per tali servizi possa superare il limite previsto al punto 7, qualora le assunzioni siano strettamente necessarie per assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi definiti, per l'espletamento dei suddetti servizi, rispettivamente con le sopracitate DGR 2282/2007 e DGR 2883/2008, nonché da eventuali revisioni che dovessero essere approvate nel corso dell'anno 2012;
9. di stabilire, inoltre, per gli enti locali che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per

le finalità di cui al punto 7, che il limite di spesa debba essere calcolato con riferimento alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel biennio 2007/2008, incrementata della spesa derivante dai rinnovi contrattuali collettivi regionali eventualmente intervenuti successivamente e/o dell'indennità di vacanza contrattuale;

10. di demandare agli organi di revisione degli enti locali il controllo sul rispetto delle limitazioni, poste dalla presente deliberazione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
11. di richiedere agli enti locali di comunicare alla Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell'Amministrazione regionale, con le modalità definite dalla stessa Direzione, i dati necessari ad effettuare annualmente un monitoraggio sulla consistenza del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso gli enti stessi e della relativa spesa.